



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

Prop. n. 6255/2020

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

REGISTRO GENERALE N° 1300 DEL 04/11/2020

**Uffici in Staff del Sindaco
Corpo Polizia Locale**

Oggetto: INDIZIONE PROCEDURA SEMPLIFICATA, SOTTO SOGLIA, PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'ATTIVITA' DI RIPRISTINO POST INCIDENTE - DETERMINA A CONTRARRE. - CIG. N. Z762F11FCE.

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto del Sindaco n. 55 del 21.12.2018, con il quale si conferiva incarico al Segretario Generale dr. Luigi Mele di Dirigente del Settore Staff nel quale, dal 01.01.2019 è confluito il servizio di Polizia Locale;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 13.03.2018 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020, il Bilancio di previsione finanziario 2018/2020 e i relativi allegati;

Premesso che:

1. il Comune, come previsto dal Titolo II del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 - "Codice della Strada" - e in particolare dall'art. 14 che disciplina la responsabilità dell'ente proprietario o gestore dell'infrastruttura stradale, deve provvedere a ripristinare, nel minor tempo possibile, le condizioni di viabilità e sicurezza dell'area interessata da incidenti, nonché assicurare il ripristino dello stato dei luoghi, così come disposto dall'art. 211 del medesimo Decreto. Nell'eventualità che da tali incidenti derivi la presenza sulla piattaforma stradale di residui, materiali o liquidi, costituenti condizioni di pericolo per la fluidità del traffico, per la salvaguardia ambientale, per la tutela della salute pubblica, occorre procedervi con solerzia all'eliminazione, per consentire la eventuale riapertura al traffico;
2. il Comune è tenuto ad ottemperare ai principi generali dettati dall'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 - Codice della Strada - ovvero *"La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato"*.
3. l'attività di ripristino post incidente deve essere eseguita nel pieno rispetto delle norme contenute nel D.lgs. n. 152 del 03 aprile 2006 - Codice dell'Ambiente - più specificamente l'art. 192 sancisce che l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati; l'art. 256 vieta la gestione dei rifiuti in mancanza delle prescritte procedure di abilitazione; l'art. 239 in applicazione al principio *"chi inquina paga"* ed in armonia con la legislazione comunitaria, introduce le norme che governano procedure, modalità e requisiti necessari per il corretto disinquinamento delle aree contaminate;



COMUNE DI ORISTANO

4. l'art. 15, comma 1, lettera f-bis, del D.lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 - Codice della Strada -, inserito dalla Legge n. 120 del 29 Luglio 2010, rubricato "*Atti vietati*" prevede che "*su tutte le strade e loro pertinenze è vietato (...) insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti od oggetti dai veicoli in sosta od in movimento*". Per le violazioni a tale divieto è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria;
5. il D.lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 - Codice della Strada - all'art. 15 lettera f) vieta di "*depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare ed imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze*"; all'art. 161 prevede la fattispecie secondo la quale, allorquando si verifichi la caduta o lo spargimento di materie viscite od infiammabili o comunque atte a creare pericolo od intralcio alla circolazione stradale, il conducente del veicolo, fonte della caduta o dello spargimento, è tenuto ad adottare ogni cautela necessaria per rendere sicura la circolazione e libero il transito (comma II), ed inoltre, deve provvedere a segnalare il pericolo agli altri viaggiatori ed informare del fatto l'Ente proprietario della strada od un organo di Polizia (comma III), tutto ciò è funzionalizzato a garantire il corretto ripristino delle condizioni di sicurezza della strada;
6. per consolidato orientamento giurisprudenziale, la Suprema Corte di Cassazione ha individuato la responsabilità di carattere civile per la Pubblica Amministrazione e penale in capo agli Amministratori per i danni derivanti all'utenza mobile "*dalla non adeguata manutenzione e dal non adeguato controllo dello stato delle strade*";
7. il Comune, per garantire gli adempimenti citati ed in relazione all'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, di cui all'art. 211 del D.lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 - Codice della Strada - è giunto nella determinazione di sottoscrivere una "*Convenzione*" con soggetto abilitato, al fine di garantire le procedure di intervento tese ad assicurare l'esecuzione dell'attività di ripristino post incidente, mediante "*pulitura della piattaforma stradale e sue pertinenze*" interessate da incidenti stradali, con la massima professionalità, trasparenza ed assenza di costi per il Comune e per il cittadino in quanto i costi di intervento per il ripristino post incidente saranno sostenuti dalle compagnie di assicurazione che garantiscono la responsabilità civile auto (RCA) dei veicoli interessati;
8. il servizio di "ripristino post incidente, mediante pulitura della piattaforma stradale e sue pertinenze" oggetto della "Convenzione" sarà reso in applicazione al D.lgs. n. 50/2016 - nuovo Codice degli appalti pubblici e del contratto di concessione, ove all'art. 3 c.1 lett. VV) definisce la "concessione di servizi" quale un "contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori di cui alla lettera II) **riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi**".

Ne consegue che tali concessioni trasferiscono in capo al concessionario il rischio operativo definito all'art. 3 c. 1 lett. zz);

Considerato, inoltre, che:

1. attualmente le Amministrazioni Pubbliche rispondono dei danni cagionati agli utenti della strada in conseguenza di sinistri causati da buche, dislivelli e liquidi/detriti (spesso conseguenza di precedenti incidenti) tramite polizza assicurativa;
2. il Comune proprietario della strada risponde civilmente di tutti i danni conseguenti a tali incidenti, con sostanziali difficoltà nella verifica della veridicità di quanto lamentato, quando non intervengono nell'immediatezza;

Atteso che, per poter intervenire in maniera tempestiva, il soggetto appaltatore deve avere la disponibilità di una base logistica nel raggio di venti chilometri dalla città di Oristano;



COMUNE DI ORISTANO

Dato atto che si rende necessario stimare l'importo (presunto) della concessione, ai fini della determinazione delle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti) e ss.mm.ii., pur non avendo alcun valore nel rapporto tra le parti;

Rilevato che: - dall'analisi dei dati riguardante l'ultimo anno (2019) il numero dei sinistri rilevati risulta essere pari a n. 285, in conseguenza degli stessi, n. 18 volte è stato richiesto l'intervento di ditte specializzate o Vigili del Fuoco, per ripristini delle condizioni di sicurezza;

Valutata la possibilità che, nell'anno oggetto della presente procedura, il (6,32%) dei sinistri possa richiedere la bonifica ed il ripristino delle condizioni di sicurezza della strada;

Quantificato un rimborso medio da parte delle compagnie assicuratrici (R.C.A.) pari a € 800,00 a sinistro;

Stimato conseguentemente il valore, puramente indicativo, della concessione in € 14.400,00 così calcolato: - n. 285 sinistri presunti x 6,32% = n. 18 sinistri necessitanti presumibilmente di intervento di bonifica; - n. 18 x € 800,00 = € 14.400,00;

Visto l'art. 32 (comma 2), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quale stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Visto l'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, come modificato (fino al 31.12.2021) dalla Legge n. 11 settembre 2020 n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, il quale prevede, in caso di affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 75.000,00, la possibilità di procedere mediante affidamento diretto;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 26, comma 3 della legge 488/99, le amministrazioni pubbliche che non abbiano aderito alle convenzioni Consip di cui al comma 1 dell'articolo citato, ed intendano espletare autonome procedure di gara per l'acquisto di beni/servizi comparabili con quelli oggetto delle predette convenzioni, sono tenute ad utilizzare i relativi parametri di prezzo e qualità;

Preso atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26 comma 1 della Legge 488/1999, aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura;

Ritenuto alla luce delle considerazioni sopra esposte, procedere all'affidamento in concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, viabilità e di reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali per il periodo di mesi 12 (dodici);

Considerato che il ricorso alla procedura di affidamento diretto di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) del d. lgs n. 50/2016 è maggiormente rispondente alla tipologia di servizio da espletare, in considerazione del valore economico dell'appalto, per il quale appare sproporzionata l'attivazione di una procedura ordinaria di cui agli artt. 60 e seguenti del Codice, tenuti in considerazione i costi ed i tempi necessari di espletamento";

Tenuto conto che i motivi sopra esposti giustificano il ricorso alla procedura di affidamento diretto e di procedere alla predisposizione dell'appalto, ai sensi dell'art. 36 "Contratti sotto soglia", comma 2, del D. Lgs 50/2016, con trattativa diretta;

Precisato che, ai sensi dell'art. 192 del T.U.E.L. D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000, con l'esecuzione del contratto s'intende:

- perseguire il seguente fine: garantire le procedure di intervento tese ad assicurare l'esecuzione dell'attività di "*pulitura della piattaforma stradale e delle sue pertinenze*" interessate da incidenti stradali, in assenza di costi per il Comune e per il cittadino;
- L'oggetto del contratto è: il servizio di ripristino post incidente nel territorio del Comune di Oristano;
- Non è prevista spesa a carico dell'Amministrazione comunale;



COMUNE DI ORISTANO

- Il valore contrattuale è attribuito alla determinazione di affidamento del Servizio, una volta firmata per accettazione dall'affidatario, con le modalità previste dalla legge;
- Le clausole negoziali sono inserite nella determinazione di affidamento del Servizio e nella convenzione;
- La scelta del contraente viene effettuata mediante l'affidamento diretto del servizio, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, come modificato (fino al 31.12.2021) dalla Legge n. 11 settembre 2020 n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, prevede, il quale prevede, in caso di affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 75.000,00, la possibilità di procedere mediante affidamento diretto;

OGGETTO DELLA CONCESSIONE.

1. il servizio ha per oggetto tutte le prestazioni necessarie per il ripristino delle condizioni di sicurezza stradale ed il reintegro delle matrici ambientali delle strade (e sue pertinenze) di competenza dell'Amministrazione comunale interessate da incidenti stradali ed eventuale bonifica della sede stradale, in conformità alle previsioni di cui al Titolo II del Codice della Strada relative ai poteri e compiti degli enti proprietari. Per la definizione di "sede stradale" si rimanda all'art. 3, comma 1, punto 46, del Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada);
2. in particolare il servizio consiste nell'attività, esplicata in situazione di emergenza, di pulitura della piattaforma stradale, mediante:
 - A) aspirazione dei liquidi inquinanti di dotazione funzionale dei veicoli, versati sulla carreggiata;
 - B) recupero dei rifiuti solidi relativi all'equipaggiamento dei veicoli, biodegradabili e non, dispersi sul manto stradale;
 - C) ogni altra attività necessaria a seguito della perdita di carichi trasportati e rovinati sul manto stradale;
 - D) posa della eventuale segnaletica necessaria per garantire la transitabilità in condizioni di sicurezza.Tali interventi costituiscono obbligo sancito dagli artt. 14, 161, 211 del Codice della Strada e dall'art. 192 del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., recante "Testo Unico in materia ambientale".
3. Gli interventi di ripristino post incidente e di rimozione dal sedime stradale di residui materiali e di elementi che generano condizioni di pericolo per la fluidità del traffico, l'ambiente o la salute pubblica devono essere effettuati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare di quella in materia ambientale;
4. Le modalità di gestione del servizio sono definite dal presente atto, nei successivi articoli, integrato dalle eventuali migliorie offerte dal concessionario, ove non previsto dal presente atto, dal Decreto Legislativo 03/04/2006 n. 152 e s.m.i (Testo Unico ambiente);

DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI INERENTI ALL'ATTIVITA' DI RIPRISTINO

1. Il servizio di ripristino si articola nelle seguenti prestazioni:
 - A) **"interventi standard" obbligatori** purché vengano forniti i dati identificativi del/dei veicolo/i coinvolto/i nel sinistro stradale o in altro evento e gli estremi della rispettive Compagnie di Assicurazione (RCA) per la responsabilità civile/trasporto;



COMUNE DI ORISTANO

Gli interventi in oggetto vengono attivati su semplice richiesta telefonica alla Centrale Operativa del concessionario del servizio da parte del personale del Corpo di Polizia Municipale e/o dagli altri Organi di Polizia stradale.

Le tipologie di intervento che rientrano in questa classe sono:

- 1) ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale, mediante pulitura dell'area interessata da sinistro stradale, con aspirazione dei liquidi "sversati" di dotazione funzionale dei veicoli coinvolti, aventi caratteristiche inquinanti, (olio, carburante, liquidi di raffreddamento motore, ecc.), recupero dei detriti solidi, non biodegradabili, dispersi e relativi all'equipaggiamento dei veicoli stessi (frammenti di vetro, pezzi di plastica, lamiera, metallo, ecc.);
 - 2) posizionamento, nel più breve tempo possibile, di segnaletica per situazioni di emergenza, (transenne, coni segnaletici, dissuasori, ecc.), finalizzata alla protezione di punti singolari, a seguito di sinistro stradale turbante la normale circolazione veicolare con il coordinamento del personale del Corpo di Polizia Locale e/o degli altri Organi di Polizia Stradale;
 - 3) recupero materiale trasportato e disperso a seguito di sinistro stradale;
- B) **"interventi straordinari" obbligatori privi dell'individuazione del/i veicolo/i** il cui conducente o i cui conducenti abbia o abbiano causato il sinistro stradale e, quindi, della possibilità per il concessionario di recuperare i costi dalle Compagnie di Assicurazione per la responsabilità civile/trasporto.

Gli interventi in oggetto vengono attivati su semplice richiesta telefonica alla Centrale Operativa del concessionario del servizio da parte del personale del Corpo di Polizia Locale e/o dagli altri Organi di Polizia stradale.

Le tipologie di intervento che rientrano in questa classe sono:

- 1) ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale, mediante pulitura dell'area interessata da sinistro stradale, con aspirazione dei liquidi "sversati" di dotazione funzionale dei veicoli coinvolti, aventi caratteristiche inquinanti, (olio, carburante, liquidi di raffreddamento motore, ecc.)
 - 2) posizionamento, nel più breve tempo possibile, di segnaletica per situazioni di emergenza, (transenne, coni segnaletici, dissuasori, ecc.), finalizzata alla protezione di punti singolari, a seguito di sinistro stradale turbante la normale circolazione veicolare con il coordinamento del personale del Corpo Polizia Locale e/o degli altri Organi di Polizia Stradale;
 - 3) recupero di materiale trasportato e disperso sulla piattaforma stradale
- C) **interventi "perdita di carico"** che vengono attivati su semplice richiesta telefonica alla Centrale Operativa del concessionario del servizio da parte del personale del Corpo di Polizia Locale e/o altri Organi di Polizia Stradale;

Le tipologie di intervento che rientrano in questa categoria sono:

- 1) ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale e di reintegro delle matrici ambientali a seguito del verificarsi di sinistri stradali relativi alla circolazione veicolare non necessariamente qualificabili come sinistri strali che comportino la perdita di carico e/o versamento di liquidi da parte dei veicoli trasportanti coinvolti;
- 2) posizionamento, nel più breve tempo possibile, di segnaletica per situazioni di emergenza, (transenne, coni segnaletici, dissuasori, ecc.), finalizzata alla protezione di punti singolari, a seguito di sinistro stradale o altro evento



COMUNE DI ORISTANO

turbante la normale circolazione veicolare con il coordinamento del personale del Corpo Polizia Locale e/o degli altri Organi di Polizia Stradale;

3) recupero di materiale trasportato e disperso sulla piattaforma stradale.

D) **“interventi in contesto di criticità”** consistenti nella pulizia della piattaforma stradale in caso di “gravi sversamenti” o dispersione di merci, materie pericolose/infettanti/tossiche comunque trasportate, richiedenti la bonifica del territorio ovvero situazioni tali da potersi definire “incidenti rilevanti” ai sensi della legge 334/1999 (cd Legge Seveso) purchè vengano forniti i dati identificativi del/i veicolo/veicoli coinvolti nel sinistro e gli estremi delle rispettive Compagnie di Assicurazione per la responsabilità civile/trasporto.

Si procederà al posizionamento, nel più breve tempo possibile, di segnaletica per situazioni di emergenza, (transenne, con segnaletici, dissuasori, ecc.), finalizzata alla protezione di punti singolari, a seguito di sinistro stradale turbante la normale circolazione veicolare con il coordinamento del personale del Corpo di Polizia Municipale e/o degli altri Organi intervenuti e al recupero del materiale trasportato e disperso sulla piattaforma stradale.

2. Gli interventi possono essere richiesti dalla Polizia Locale e/o altro organo di Polizia, ovvero dal personale del Comune, attraverso comunicazione ad apposita utenza telefonica. A tal fine dovrà essere attivato dal concessionario un numero verde per le richieste di intervento, in servizio 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno.
3. I tempi di intervento dovranno essere contenuti al massimo entro:
 - A) 30 minuti dalla richiesta per i giorni feriali dalle ore 6:00 alle 22:00, sabato escluso;
 - B) 45 minuti dalla richiesta di intervento per tutti i giorni dalle ore 22:00 alle 6:00, sabato e festivi dalle ore 00:00 alle 24:00, salvo dimostrazione di impedimenti di forza maggiore.
4. A tale scopo il concessionario dovrà disporre, dall'avvio del servizio, di una base logistica nel raggio di venti chilometri dalla città di Oristano, con mezzi e personale specializzati.

LUOGHI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO.

- 1) Gli interventi di ripristino dovranno essere effettuati su tutte le strade comunali del territorio.

DURATA DEL SERVIZIO.

- 1) La concessione del servizio avrà la durata di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data dell'affidamento del servizio. La consegna del servizio dovrà risultare da firma della determinazione di affidamento del servizio.
- 2) Alla scadenza del contratto, qualora non sia ancora definita l'aggiudicazione del nuovo affidamento, l'impresa concessionaria del servizio, a richiesta dell'Amministrazione, dovrà assicurare la continuità della prestazione, alle medesime condizioni e prestazioni, per un periodo massimo di mesi sei.

COSTI DEL SERVIZIO.

- 1) Il servizio in concessione, ai sensi dell'art. 165 del D.Lgs. 50/2016, non dovrà comportare nessun onere economico a carico del Comune. Ai sensi dello stesso articolo, il corrispettivo per il concessionario sarà costituito unicamente dalla vendita dei servizi resi al mercato, per mezzo del trasferimento al concessionario del rischio operativo.
- 2) Il concessionario potrà agire nei confronti delle Compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati, fermo rimanendo che, anche in



COMUNE DI ORISTANO

caso di mancato recupero nei confronti dei soggetti obbligati, nessun onere economico potrà gravare sul Comune ai sensi del comma 1 che precede.

- 3) Nel caso in cui non fosse possibile individuare il responsabile o i responsabili i costi degli interventi ricompresi nell'art. 2, sopra descritti, dovranno rimanere, comunque, a carico esclusivo del concessionario del servizio.

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO.

1. Il concessionario è obbligato ad effettuare il servizio oggetto del presente Capitolato con le modalità, le tempistiche e le metodologie minime richieste dall'Amministrazione Comunale, nonché in conformità a quanto previsto dal presente atto.
2. Il concessionario del servizio deve disporre di almeno una base logistica nel raggio di venti chilometri dalla città di Oristano, con mezzi e personale specializzati, tale da permettere l'intervento sul luogo del sinistro entro il tempo massimo di 30 minuti dalla chiamata, da attivare all'occorrenza mediante utenza telefonica ad un numero verde, in servizio h 24 per 365 giorni l'anno, con personale specializzato per la gestione delle emergenze post incidente stradale.
3. Ciascun intervento, effettuato con l'ausilio di automezzi appositamente attrezzati del concessionario, potrà essere posto sotto la direzione del Corpo di Polizia Locale e/o dagli altri Organi di Polizia Stradale i quali si riservano la possibilità di coordinare i movimenti dei mezzi utilizzati e di documentarne le diverse fasi di intervento.
4. L'affidataria garantisce che le macchine e le attrezzature utilizzate nello svolgimento del servizio sono conformi alla Direttiva macchine 89/392 CEE, ratificata dallo Stato Italiano con D.P.R. n. 459/96 e che, quindi, rispondono ai seguenti requisiti:
 - 1) dichiarazione di conformità rilasciata dal Costruttore;
 - 2) Marchio CE
 - 3) conformità alle prescrizioni antinfortunistiche
 - 4) completa sicurezza elettrica
 - 5) corrispondenza norme CEI
 - 6) rispondono ai requisiti del D.L. 277/91 (livelli di rumore generato)
 - 7) dotazione di appositi filtri e microfiltri in grado di filtrare l'aria in uscita fino a 0,3 micron
 - 8) targhetta identificativa riportante il logo aziendale.

OBBLIGHI IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE.

1. L'impresa concessionaria del servizio è obbligata, in qualità di intermediaria nella gestione dei rifiuti, alla gestione, controllo e tracciabilità della filiera dei rifiuti prodotti per effetto dell'attività di "ripristino post incidente", conformemente a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i;

INCOMBENZE A CARICO DEL COMUNE E CASISTICA DI INTERVENTO.

1. Per consentire all'Affidataria di attivare le procedure di rimborso degli oneri sostenuti per gli interventi effettuati ed al fine di inoltrare le richieste di risarcimento in modo mirato esclusivamente alla compagnie assicurative responsabili, il Comune si impegna a fornire gratuitamente, direttamente od a seguito di richiesta delle Forze dell'Ordine intervenute sul luogo del sinistro, nel rispetto dei termini di legge, i dati necessari alla ricostruzione del fatto a fini amministrativi ed in particolare le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell'incidente, alla copertura assicurativa dei veicoli ed ai dati di individuazione di questi ultimi. Per garantire la puntuale trasmissione dei dati, il Comune si impegna, inoltre, ad emanare specifiche direttive al proprio Corpo di Polizia Locale;
2. In carenza della comunicazione dei dati di cui sopra, l'Affidataria, in qualità di concessionaria del Comune e di soggetto interessato, è legittimata a presentare richiesta



COMUNE DI ORISTANO

dei dati stessi ai sensi dell'art. 11, comma 4 del Codice della Strada, via posta elettronica certificata, direttamente alle Forze dell'Ordine intervenute, in relazione allo specifico impegno assunto dal Comune con la sottoscrizione della presente convenzione. A tal fine, il Comune con la sottoscrizione del presente accordo, delega l'Affidataria ad inoltrare le predette richieste alle Forze dell'Ordine competenti ed ad accedere alla documentazione relativa agli interventi eseguiti sulla rete stradale di propria competenza, in qualità di concessionaria del Comune e di soggetto interessato ai sensi dell'art. 11 comma 4 del Codice della Strada;

3. Il Comune si impegna, infine, a rendere note al proprio settore viabilità ed a tutte le Forze dell'Ordine che operano sulla rete viaria di propria competenza, le procedure sopra citate, precisando che al verificarsi di incidenti stradali sono tenuti ad attivare l'intervento dell'Affidataria, mediante chiamata al numero verde sarà comunicato e attivato dal concessionario;
4. Al fine di favorire l'integrale copertura di responsabilità e la piena assunzione del rischio di gestione da parte di Affidataria, a beneficio del Comune, quest'ultimo impegna unicamente l'Affidataria, che accetta, ad intervenire ogni qualvolta vengano segnalati incidenti stradali sulla rete viaria afferente al Comune. Nel caso in cui il Centro Logistico Operativo di Affidataria, giunto sul luogo del sinistro, dovesse riscontrare che la strada non presenta elementi di compromissione, l'attivazione e arrivo sul posto degli operatori costituisce un onere ad esclusivo carico dell'Affidataria; nulla sarà addebitato alla compagnia assicurativa del civilmente responsabile, senza limitazioni quantitative. Al contrario, in caso di presenza di liquidi o solidi abbandonati sul sedime stradale, il Centro Logistico Operativo provvede a realizzare congruamente l'intervento di ripristino.

Visti:

- l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 riguardante "Funzioni e responsabilità della dirigenza";
- l'art. 151 del T.U.E.L. "Principi generali", come modificato dall'art. 74 del Decreto legislativo n. 118/2011, introdotto dal D.Lgs.vo n. 126/2014;
- il D.M. Del 29/11/2017. il quale si dispone, tra l'altro, il rinvio dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione di province, comuni e città metropolitane per il triennio 2018-2020;
- l'art. 163 del T.U.E.L. "Esercizio provvisorio e Gestione Provvisoria" come sostituito dall'art. 74 del Decreto legislativo n. 118/2011, introdotto dal D.Lgs.vo n. 126/2014;
- l'art. 183 del T.U.E.L. "Impegno di Spesa" come modificato dall'art. 74 del Decreto legislativo n. 118/2011, introdotto dal D.Lgs.vo n. 126/2014;
- l'art. 3 c. 1 e 8 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii
- l'art. 30 del vigente Regolamento di Contabilità;
- lo statuto comunale.

Richiamati gli allegati 4/1 "Principio contabile applicato alla programmazione di bilancio" e 4/2 Parte I "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" al Decreto Legislativo 118/2011.

Richiamata la Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

Richiamato il Decreto Legislativo 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Richiamato il Decreto Legislativo 39/2013 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli Enti Privati in controllo pubblico."

Richiamato il vigente Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Oristano;



COMUNE DI ORISTANO

Visto il vigente Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e il Programma per la Trasparenza;

Visto il Regolamento sui Controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 08/01/2013.

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali e le "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" emanate dal Garante della privacy il 15 maggio 2014

Preso atto della situazione in cui versano il responsabile del procedimento e il Dirigente competente che non configura situazioni nemmeno potenziali di conflitto di interesse;

Visto il decreto legislativo 50/2016 "Nuovo codice dei contratti pubblici";

Visto il decreto legislativo 56/2017 "Modifiche al nuovo codice dei contratti pubblici";

Vista la Legge RAS 13 marzo 2018, n. 8 "Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";

Viste le linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti dell'ANAC;

Vista la Legge n. 11 settembre 2020 n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale;

Determina

1. **Di attivare**, per le motivazioni espresse in premessa, un procedimento, con il quale:
 - S'intende perseguire il seguente fine: garantire le procedure di intervento tese ad assicurare l'esecuzione dell'attività di *"pulitura della piattaforma stradale e delle sue pertinenze"* interessate da incidenti stradali, in assenza di costi per il Comune e per il cittadino;
 - L'oggetto del contratto è il servizio di ripristino post incidente nel territorio del Comune di Oristano;
 - Il valore contrattuale è attribuito alla determinazione di affidamento del Servizio, al Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale (CSDP) e alla "convenzione", una volta trasmessi all'affidatario, anche per via informatica con le modalità previste dalla legge;
 - Le clausole negoziali sono inserite nella determinazione di affidamento del Servizio e nella convenzione;
 - La scelta del contraente viene effettuata mediante affidamento diretto della concessione del servizio, ai sensi dell'art. 36 "Contratti sotto soglia", comma 2, lettera a), come modificato dalla Legge n. 11 settembre 2020 n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale;
2. la sottoscrizione della determinazione di affidamento del Servizio, con le modalità previste dalla legge, al fine di garantire le procedure di intervento tese ad assicurare l'esecuzione dell'attività di ripristino post incidente, mediante *"pulitura della piattaforma stradale e sue pertinenze"* interessate da incidenti stradali, con la massima professionalità, trasparenza ed assenza di costi per il Comune e per il cittadino in quanto i costi di intervento per il ripristino post incidente saranno sostenuti dalle compagnie di assicurazione che garantiscono la responsabilità civile auto (RCA) dei veicoli interessati;
3. **di dare atto** che il Cig attribuito alla presente procedura di affidamento è il seguente: Z762F11FCE;



COMUNE DI ORISTANO

4. **Di trasmettere** la presente determinazione al Dirigente del Settore Programmazione e Gestione delle risorse per i provvedimenti di competenza;

**Sottoscritta dal Dirigente
MELE LUIGI
con firma digitale**